

N. 15614 di repertorio

N. 10066 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

**ATTO DI RETTIFICA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA dell'ASSOCIAZIONE "N.A.T.U.R. & ONLUS" del
giorno 20 febbraio 2026, n. 15358/9910 di repertorio a rogito del notaio**

Lorenzo Grossi.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di maggio.
(22 maggio 2026)

Alle ore 18,00 (diciotto).

In Milano, via Leopardi, n. 27.

Avanti a me dottor LORENZO GROSSI, Notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

AROSIO Marco, nato a Monza (MB) il giorno 26 febbraio 1977, residente in Desio (MB), via per Seregno, n. 88, (C.F.: RSA MRC 77B26 F704R) e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo ed in rappresentanza della associazione:

"N.A.T.U.R. & - ONLUS"

con sede legale in Seveso (MB), via Cacciatori delle Alpi, n. 3, con codice fiscale n. 91048180151, P.IVA n. 02506760962, iscritta al REA di Milano Monza Brianza Lodi al n. MB-1729205, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, al n. 1601 e nell'Anagrafe delle Onlus della Regione Lombardia, pec natureonlus@pec.buffetti.it, associazione affiliata a UNEBA Lombardia; in corso di iscrizione, con la nuova denominazione di "N.A.T.U.R. & - E.T.S", al RUNTS - Ufficio Lombardia, in forza di istanza ivi depositata in data 9 marzo 2026 e protocollata al n. 13439, (codice pratica n. 2462873), della cui identità personale io Notaio sono certo,

- p r e m e s s o -

- che con atto in data 20 febbraio 2026, n. 15358/9910 di repertorio a mio rogito, registrato a Milano DP II in data 4 marzo 2026 al n. 20472, serie 1T, è stata da me notaio verbalizzata la seduta dell'assemblea della associazione "N.A.T.U.R. & - ONLUS", avente il seguente

"ORDINE DEL GIORNO:

- *Approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Ente, ai fini dell'acquisizione della qualifica di ETS e relativa iscrizione al RUNTS, ai sensi del D. Lgs. 117/2017.*

- *Approvazione della situazione patrimoniale al 30 novembre 2025 di cui alla perizia a cura del dott. Fabio Colombo."*

- che in sede di istanza di iscrizione al RUNTS - Ufficio Lombardia, è stato rilevato e ritenuto dal medesimo Ufficio, che lo statuto dell'associazione, allegato al suddetto verbale, presenta alcune difformità rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare gli articoli 7, 13 e 20 dello statuto devono essere revisionati;

- che il Comparsante, venne delegato dall'assemblea degli associati, espressamente in sede di deliberazione di cui al verbale a mio rogito, sopra citato, quale Presidente del Consiglio Direttivo, ad apportare allo statuto tutte le modifiche che si fossero rese necessarie al fine di ottenere l'iscrizione della associazione "N.A.T.U.R. & - ONLUS" al RUNTS;

- ciò premesso -



**STUDIO NOTARILE
GROSSI**

via A. Volta, 30/32
20011 Corbetta (MI)
Tel. 0297271267

via G. Leopardi, 27
20123 Milano
Tel. 024390165

viale A. Manzoni, 36/a
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 0294699519

**Registrato
a Milano - DP II**

il 25/05/2026

n. 51632

serie 1T

€

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

il Componente nella sua prefata qualità, e in forza del mandato ricevuto, conviene che gli articoli 7, 13 punto d) e 20 comma 3 dello statuto, siano sostituiti con la nuova formulazione di cui al seguente testo letterale:

"Articolo 7

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo della Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. La persona esclusa ha diritto di adire l'Assemblea dei soci per il riesame del provvedimento di diniego entro sessanta giorni.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato/a e annotata nel Libro degli Associati.";

"Articolo 13

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente;*
- b. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;*
- c. progettare e verificare lo svolgimento delle attività;*
- d. elaborare il Bilancio d'Esercizio annuale e il Bilancio Sociale, che devono essere redatti secondo i modelli ministeriali;*
- e. convocare le Assemblee previste dallo Statuto;*
- f. ratificare le deliberazioni dell'Assemblea in materia di ammissione, recesso e decadenza degli e delle associate e in caso di controdeduzioni al recesso delibera in materia a seguito di valutazione;*
- g. nominare le e gli associati onorari;*
- h. fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;*
- i. deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali ;*
- j. assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci/ie e terzi;*
- k. deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto;*
- l. approvare Regolamenti dell'Ente ai sensi di Legge;*
- m. tenere i Libri Sociali obbligatori.*

2. Il Consiglio Direttivo assicura l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017.";

"Articolo 20

1. L'Ente si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui l'Ente non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione dello stesso, il Consiglio Direttivo provvederà ad avviare le procedure di estinzione

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

3. *L'estinzione è deliberata dall'Assemblea delle e degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti delle e degli associati ed è accertata secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 50 del Codice de Terzo Settore. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.*

4. *Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017 sono nulli.*

5. *In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori/trici e/o agli Amministratori /trici e /o agli e alle associate dell'Ente.";*
e mi consegna lo statuto con le modifiche di cui sopra, che si allega al presente sotto la lettera "A", conforme ai rilievi effettuati dall'Ufficio RUNTS e comunicati a me notaio in data 29 aprile 2026 con comunicazione Prot. n. 169146, fatta avvertenza che tutti gli altri articoli dello statuto restano fermi ed invariati.

In esecuzione dell'incarico ricevuto, io Notaio, verificata la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione dell'ente al RUNTS quale ente con personalità giuridica, attesto la conformità dell'allegato statuto dell'associazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

Il presente atto è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi del disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su sei pagine di due fogli, ho dato lettura al Comparente, omessa, per sua espressa rinuncia, la lettura di quanto allegato. Viene sottoscritto alle ore 18,20 (diciotto e venti).

F.to MARCO AROSIO

F.to: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

Ente NATUR& - ETS

STATUTO

TITOLO I

Sede, Denominazione e Durata

Articolo 1

1. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Ente denominato "N.A.T.U.R.& – ONLUS" assume la definizione di "N.A.T.U.R.& – Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, "N.A.T.U.R.& -ETS" più semplicemente detta nel corso del presente statuto "Ente" con sede legale in Seveso, Via Cacciatori delle Alpi, n. 3.
2. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria delle e degli associati non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
3. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Articolo 2

L'Ente è disciplinato dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente Statuto. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero il suo acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3

L'Ente ha durata fino all'anno 2060 (duemilasessanta). Il termine di durata, alla scadenza, potrà essere prorogato dalla Assemblea Straordinaria delle e degli associati.

TITOLO II

Scopi e finalità, Attività, Ammissione dell'associato/a

Articolo 4

1. L'Ente non ha scopo di lucro. Gli utili o gli avanzi di esercizio sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, anche secondarie e strumentali rispetto alle attività di carattere generale.
2. L'Ente opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Ente si prefigge di accogliere in spazi abitativi, comunitari e strutturati, possibilmente scelti in contesti di rilevanza storica e ambientale, bambine/i e adolescenti, di origine italiana e di origine straniera, che versano in condizioni di disagio psico-sociale a causa di povertà affettiva e relazionale e/o di povertà educativa e/o di povertà economica, e di prendersi cura e farsi carico di loro e dei loro legami parentali per costruire una vita all'insegna della dignità e della libertà umana, nel contesto della comunità in cui l'Ente opera, avvalendosi delle opportunità e delle risorse territoriali, nell'ambito delle regole di settore.
4. L'Ente si prefigge altresì di dare rilevanza e valore al lavoro sociale e alle/ai professioniste/i e alle operatrici e operatori, adottando politiche retributive consone alla propria mission

di cura e di presa in carico e producendo studi, progetti e sperimentazioni di modelli innovativi di convivenza, utili a una crescita il più possibile serena e stabile.

5. L'Ente si prefigge infine di realizzare e promuovere l'economia no profit quale forma di imprenditoria e di economia diretta in via esclusiva ad affermare il bene comune, che si ritiene il più importante valore socio-economico del mondo contemporaneo.
6. Per la realizzazione delle sue finalità, l'Ente ha facoltà di attivare una rete di collaborazione con altri enti del Terzo Settore e con Enti Pubblici e Privati operanti nella medesima direzione e, altresì, ha facoltà di aderire a enti di secondo livello operanti nel Terzo Settore.
7. L'Ente esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 5

1. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, senza scopo di lucro e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente può esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale aventi a oggetto:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
 - b. interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
 - g. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 - h. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
 - i. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
 - j. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
 - k. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u).

2. L'Ente potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti, previsti dall'art. 6 del citato decreto legislativo e definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite. La individuazione di tali attività è operata da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Ente potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, collaboratori e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
4. L'Ente potrà avvalersi di volontari/e nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto ad iscrivere in un apposito Registro le/i volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla/al volontaria/o possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate relative all'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. I volontari, le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

1. Possono essere associati/e coloro che, condividendo le finalità dell'Ente, cooperano concretamente alla loro realizzazione e accettano il presente Statuto e i diversi Regolamenti assunti dall'Ente.
2. Gli associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti, organismi e associazioni non a scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante.
3. L'Ente ha la facoltà di nominare associati/e onorari/onorarie scelti/e tra coloro che si sono particolarmente distinti/e per gesti e azioni di rilevante significato in coerenza con le finalità dell'Ente stesso.
4. I nominativi delle e degli associati sono annotati nel Libro degli Associati dell'Ente. Tutti gli associati/e iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro degli Associati/e e in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto.
5. Ciascuna/ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna/ciascun associato/a può rappresentare sino a un massimo di tre associati/e, ai sensi del CC art. 2372, commi quarto e quinto.
6. Le e gli associati sono tenuti al versamento della quota di capitale sociale pari a € 258,23. Le e gli associati onorari/e sono esonerati dal versamento della quota di capitale sociale.
7. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Articolo 7

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo della Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. La persona esclusa ha diritto di adire l'Assemblea dei soci per il riesame del provvedimento di diniego entro sessanta giorni.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato/a e annotata nel Libro degli Associati.

Articolo 8

1. Le e gli associati cessano di appartenere all'Ente per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere su domanda da inviarsi al Consiglio Direttivo l'associato/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che l'associato/a ha in corso con l'Ente.
2. Verrà dichiarato decaduto l'associato/a:
 - a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.
3. La decadenza è deliberata dall'Assemblea.
4. Verrà escluso l'associato/a:
 - a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Ente;
 - b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
 - c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Ente.
5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che all'associato/a sia stato, per iscritto, contestato il fatto che ha giustificato l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Vista la documentazione, il Consiglio Direttivo delibera in merito, a seguito della decisione arbitrale.
6. L'associato/a che cessa di appartenere alla Ente per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi dell'associato defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi Sociali

Articolo 9

1. Sono organi dell'Ente:
 - a. l'Assemblea delle associate/i;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il/la Presidente;
 - d. l'organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti;

- e. il Collegio Arbitrale.

Articolo 10

1. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata con modalità che garantiscono l'avvenuta ricezione.
2. Ogni associata/o ha diritto a un solo voto e può rappresentare in Assemblea con delega scritta fino a tre associati, in applicazione del CC art. 2737.
3. L'Assemblea può essere richiesta in convocazione anche da un decimo delle associate/i aventi diritto e convocata nelle stesse modalità di cui al presente articolo, comma 1, ed entro venti giorni dalla data della richiesta di convocazione.
4. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a. nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero prima dell'elezione;
 - b. nominare e revocare il Revisore Legale dei Conti;
 - c. nominare e revocare l'Organo di Controllo;
 - d. approvare il Bilancio di Esercizio annuale;
 - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare l'ammissione di nuovi/e associati;
 - g. deliberare sulla decadenza e sull'esclusione delle e degli associati;
 - h. deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - i. approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - j. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
 - k. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
 - l. stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - m. deliberare su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo.

Articolo 11

1. Le Assemblee sono presiedute dal/dalla Presidente o da un associato/a nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. Le Assemblee Ordinarie sono valide con la presenza del 50% (cinquanta per cento) degli e delle associate e le deliberazioni sono valide ed efficaci con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Le Assemblee Straordinarie, aventi a oggetto la modificazione dello Statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli e delle associate e in seconda convocazione con il 50% (cinquanta per cento) +1 (uno) delle e degli associati; le deliberazioni sono sempre assunte con il voto favorevole della metà +1 (uno) dei presenti, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
4. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante.
5. L'Assemblea può esser svolta anche in forma telematica.

Articolo 12

1. Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica cinque anni.
2. Dirimono conflitto di interesse e responsabilità verso l'Ente e verso terzi degli Amministratori gli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 117/2017.
3. I/le componenti del Consiglio Direttivo variano da un minimo di tre a un massimo di nove componenti e sono rieleggibili; in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo, l'Assemblea stabilisce il numero degli amministratori. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati e sono eleggibili ai sensi del CC art. 2382.
4. Il Consiglio Direttivo può conferire alcune funzioni e deleghe gestionali a un/a amministratore/trice delegato/a, ad un comitato esecutivo, a un direttore/trice con i modi ed i termini previsti dalla legge riservandosi il compito di verificare i risultati conseguiti e gli adempimenti posti in essere.
5. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono esser svolte anche in forma telematica.

Articolo 13

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente;
 - b. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - c. progettare e verificare lo svolgimento delle attività;
 - d. elaborare il Bilancio d'Esercizio annuale e il Bilancio Sociale, che devono essere redatti secondo i modelli ministeriali;
 - e. convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
 - f. ratificare le deliberazioni dell'Assemblea in materia di ammissione, recesso e decadenza degli e delle associate e in caso di controdeduzioni al recesso delibera in materia a seguito di valutazione;
 - g. nominare le e gli associati onorari;
 - h. fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
 - i. deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali ;
 - j. assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci/ie e terzi;
 - k. deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto;
 - l. approvare Regolamenti dell'Ente ai sensi di Legge;
 - m. tenere i Libri Sociali obbligatori.
2. Il Consiglio Direttivo assicura l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogniqualevolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Le

delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

2. Delle sedute del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale da un collaboratore a ciò incaricato ovvero da uno delle/degli amministratori intervenuti. Il verbale è sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/la Segretaria all'uopo in carica.

Articolo 15

1. Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Ente ed è nominato/a dal Consiglio Direttivo. Il/la Vice- presidente viene nominato/a dal Consiglio Direttivo e ricopre le funzioni del/della Presidente in caso di indisponibilità.
2. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti, nei modi di legge, all'amministratore/trice delegata e/o al Direttore/trice.

Articolo 16

La pubblicità degli atti e dei registri è garantita dalla richiesta formale di ogni singolo associato.

TITOLO IV

Patrimonio ed Esercizio Sociale

Articolo 17

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dall'insieme di beni mobili, immobili, attività finanziarie e liquidità, utilizzato per scopi di utilità sociale senza scopo di lucro.
2. Il patrimonio potrà essere inoltre incrementato con:
 - a. acquisti di beni mobili e immobili eseguiti dall'Ente, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - b. lasciti e donazioni con destinazione vincolata.
3. L'Ente trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. proventi e ricavi derivanti dall'erogazione di prestazioni e servizi convenzionati e da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, anche di natura commerciale;
 - b. contributi della Pubblica Amministrazione, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie e da Enti Privati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. erogazioni liberali delle/gli associati e di terzi;
 - f. eredità, donazioni e legati;
 - g. finanziamenti e ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del d. Lgs. 117/2017.
4. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
5. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. L'Ente potrà costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati/e, lavorator/trici e collaboratori/trici,

amministratori/trici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

8. La distribuzione indiretta di utili è disciplinata dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
9. L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
10. L'Assemblea approva il Bilancio di Esercizio annuale e il Bilancio Sociale entro il 30 aprile di ogni anno.
11. Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite, a parte il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Ente.
12. L'incarico di Amministratore/trice Delegato/a e il Direttore/trice è a titolo oneroso.

Articolo 18

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Ente provvede alla nomina dell'Organo di Controllo, monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea che ne delibera l'incarico.
2. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.
3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'Organo di Controllo ha facoltà in qualsiasi momento di procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, ha facoltà di chiedere alle e agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati e Associate tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
8. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.
9. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Ente.

Articolo 19

Il Collegio Arbitrale interviene in caso di tutte le controversie tra Ente ed associati/e che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Interviene altresì in caso di contenzioso tra l'Ente e l'associato di cui l'Ente ha promosso l'espulsione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto. Il collegio Arbitrale è composto da tre membri scelti tra i e le associate secondo le

modalità definite dall'apposito Regolamento del Collegio Arbitrale, proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'assemblea degli e delle Associate.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 20

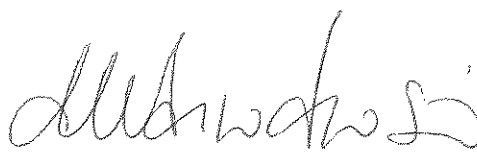
1. L'Ente si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui l'Ente non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione dello stesso, il Consiglio Direttivo provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
3. L'estinzione è deliberata dall'Assemblea delle e degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti delle e degli associati ed è accertata secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 50 del Codice de Terzo Settore. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017 sono nulli.
5. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori/trici e/o agli Amministratori /trici e /o agli e alle associate dell'Ente.

TITOLO VI

Clausola Compromissoria

Articolo 21

Le e gli associati possono rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Ente ed associati/e che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio Arbitrale, di cui all'art. 19 del presente Statuto, è l'organo deputato a dirimere le controversie di cui sopra.





Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 13 novembre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 25 maggio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.